



Proposta	n. PDEL-2026-64 del 12/05/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-63 del 14/05/2026
Oggetto	Direzione Amministrativa. Modifica al regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (R84101/ER - Rev. 5).
Dirigente proponente	Direzione Amministrativa - Manaresi Lia
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno *14/05/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTI:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae, come da ultimo modificato con D.D.G. n. 136 del 29 dicembre 2023 (R84101/ER - Rev. 4);

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 151/2025, avente ad oggetto “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- la D.D.G. n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l’assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- il “Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia” (R53001/ER), come da ultimo modificato con D.D.G. n. 19 del 26/2/2026;

PREMESSO:

- che si rende necessario allineare il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae alle modifiche organizzative approvate da ultimo con D.D.G. n. 7/2026 e con il sistema di competenze all’assunzione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, come da regolamento approvato con D.D.G. n. 19/2026;
- che è opportuno altresì adeguare il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae alle disposizioni correnti in materia di contratti pubblici, direttamente applicabili con effetto dall’1/01/2025 ad opera del D.Lgs. n. 209/2024;

VISTO:

- il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture” (R84101/ER), Rev. 5, nel testo allegato al presente atto sub A);

RITENUTO:

- di approvare, per quanto in premessa esposto, il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture nel testo modificato;
- di disporre che il regolamento entrerà in vigore ad esecutività del presente atto;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture" (R84101/ER), Rev. 5, nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, così come modificato;
2. di disporre che il regolamento di cui al punto 1. entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del presente atto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E
FORNITURE

INDICE

ART. 1 OGGETTO.....	2
ART. 2 PROGRAMMAZIONE.....	2
ART. 3 FASE DI PROGETTAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI.....	3
ART. 4 DIRIGENTI COMPETENTI ALL'AFFIDAMENTO E RUP.....	4
ART. 5 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	6
ART. 6 DECISIONE DI CONTRARRE.....	7
ART. 7 ACQUISTI MEDIANTE SOGGETTI AGGREGATORI.....	10
ART. 8 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER APPALTI DI VALORE PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	11
ART. 9 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO.....	12
ART. 10 PROCEDURE NEGOZiate DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	12
ART. 11 BANDI E LETTERE D'INVITO.....	13
ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLI.....	15
ART. 13 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	16
ART. 14 DUVRI.....	17
ART. 15 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	17
ART. 16 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	18
ART. 17 SEDUTE DI GARA E VERBALI.....	19
ART. 18 CONTRATTO E GARANZIE.....	19
ART. 19 VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	22
ART. 20 PAGAMENTI.....	23
ART. 21 FORME DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.....	24
ART. 22 CASSE ECONOMICHE.....	25
ART. 23 NORMA DI RINVIO.....	25

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Natura modifica: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21		In vigore dal 14/05/26
Redazione	Verifica	Approvazione
Dir Amm/L. Manaresi	RDQ/S. Ricci	Dir. Gen./ P. Ferrecchi


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 2 di 23

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento di servizi e forniture da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae o Agenzia), in conformità al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e **s.m.i.** (di seguito per brevità Codice).
2. In relazione al proprio assetto organizzativo, alle forniture e servizi occorrenti al funzionamento dell'Agenzia provvedono i dirigenti competenti individuati dal regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.
3. L'affidamento e l'esecuzione di appalti **o concessioni** di forniture e servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi generali di cui al Titolo I Parte I Libro I del codice e della tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché svolgersi in modo da assicurare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in ogni fase del procedimento. L'affidamento deve avvenire altresì nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE

1. Arpae adotta, con delibera del Direttore Generale entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma triennale degli acquisti di **beni** e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le disposizioni dell'art. 37 del Codice.
2. Il **suddetto** programma triennale **contiene** gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (IVA esclusa). Al fine della determinazione del valore stimato di un appalto si tiene conto dell'importo massimo totale pagabile, comprensivo di qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo del contratto.
3. Nell'ambito dell'organizzazione di Arpae la struttura competente e il soggetto referente per la redazione del programma triennale sono il Servizio Acquisti e Patrimonio e il


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 3 di 23

rispettivo Responsabile.

4. Ai fini della redazione del programma, i dirigenti competenti inviano entro il 1° febbraio di ogni anno al Servizio Acquisti e Patrimonio le rispettive previsioni relative agli acquisti di **beni** e servizi da realizzare.
5. Il programma triennale degli acquisti di **beni** e servizi è pubblicato sul profilo del committente e soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 37 del Codice.
6. Il programma può essere modificato nel corso dell'anno, previa approvazione con delibera del Direttore generale, nei casi previsti all'art. 7, comma 8 dell'allegato I.5 del Codice.
7. **E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nella anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili e comunque nei casi previsti all'art. 7 dell'allegato I.5 del Codice.**

ART. 3 FASE DI PROGETTAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

1. Ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, i RUP incaricati di un determinato acquisto di forniture e/o servizi, elaborano in dettaglio il progetto di servizio e/o fornitura da richiedere.
2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il progetto consiste in un capitolato speciale, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.
3. Per quanto attiene gli appalti complessi, e comunque sempre per le procedure di gara di valore superiore a 140.000,00 (IVA esclusa), il RUP o il responsabile della fase di progettazione, se nominato, predispongono un progetto che, secondo quanto indicato all'art. 41, comma 12 e il relativo All. I.7 del Codice, deve contenere:
 - a) la relazione generale - illustrativa del contesto in cui si inserisce


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 4 di 23

l'appalto;


- b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;**
 - c) il quadro economico dell'appalto;**
 - d) il documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'art. 41 commi 13 e 14 del Codice con le indicazioni sul costo della manodopera e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;**
 - e) il disciplinare tecnico, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;**
 - f) (eventuali) criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;**
 - g) l'indicazione dei livelli minimi delle prestazioni, gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali o risoluzione del contratto ed eventualmente i casi di riconoscimento di premialità;**
 - h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.**
- 4. Nella predisposizione dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti i dirigenti competenti e i RUP tengono conto di quanto indicato all'art. 57 del Codice relativamente ai criteri di sostenibilità ambientale ed energetica e alle clausole sociali.**

ART. 4 DIRIGENTI COMPETENTI ALL'AFFIDAMENTO E RUP

1. Sono competenti all'affidamento di forniture e servizi, in relazione all'assetto organizzativo dell'Agenzia, i dirigenti titolari del potere decisionale e di spesa (di seguito dirigenti competenti) secondo quanto stabilito dal regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia e dagli atti di programmazione e precisamente:

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 5 di 23

- il Direttore generale
 - il Direttore amministrativo
 - il Direttore tecnico
 - i Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni
 - i Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale
 - i Coordinatori regionali delle Aree Autorizzazioni e Concessioni e delle Aree Prevenzione Ambientale
 - i Responsabili delle strutture tematiche
 - i Responsabili dei **Servizi e delle Aree** afferenti la Direzione Generale
 - il Responsabile del Laboratorio Multisito
 - i Responsabili dei servizi afferenti la Direzione Amministrativa.
2. I dirigenti sopra individuati mantengono su di sé od attribuiscono ad altri soggetti, appartenenti alla struttura diretta, in possesso dei necessari requisiti professionali, le funzioni ed i compiti di responsabile unico del progetto (RUP) di cui all'art. 15 del Codice .
3. Il RUP è individuato dal dirigente competente con lettera o nel primo atto della procedura, consistente:
- per gli affidamenti diretti, nell'Avviso di indagine di mercato o nella Richiesta di acquisto;
 - per le altre procedure di selezione del contraente, nell'Avviso di indagine di mercato o nella decisione di contrarre.
4. I RUP sono competenti per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti, salva l'individuazione da parte dei Dirigenti competenti di Responsabili di fase ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice.
5. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dall'Agenzia, nonché dalle specifiche disposizioni contenute nel Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO).
6. I RUP svolgono i propri compiti con il supporto degli Incaricati di funzione Amministrazione delle strutture territoriali, tematiche e del Laboratorio Multisito, e del


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 6 di 23

Servizio Acquisti e Patrimonio, secondo le competenze definite nell'assetto organizzativo dell'Agenzia.

7. Per i compiti ed i requisiti di professionalità e moralità del RUP si rinvia all'allegato I.2 del Codice.
8. Il dirigente competente, nei casi previsti dal Regolamento "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche" previsti dall'art. 45 del Codice nomina un gruppo di lavoro ai fini della corresponsione al personale coinvolto degli incentivi secondo le modalità previste nello specifico regolamento.

ART. 5 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale hanno ad oggetto lo stesso settore merceologico oppure lo stesso settore di servizi e rientrano nella stessa fascia di valore economico, il **RUP** garantisce il principio di rotazione degli affidamenti.
2. Al fine di dare attuazione al principio di rotazione degli affidamenti in relazione alle procedure espletate, si attuano le disposizioni di cui all'art. 49 del Codice.
3. Sulla base dei valori ricorrenti delle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria e a garanzia di un'equa distribuzione delle opportunità di partecipazione alle commesse, sono stabilite le seguenti fasce di valore economico, iva esclusa, degli affidamenti:
 - superiori a 5.000 euro e sino a 40.000;
 - superiori a 40.000 e sino a 100.000 euro;
 - superiori a 100.000 euro e sino a 140.000,00 euro;
 - superiori a 140.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria.
4. La rotazione altresì non si applica laddove l'affidamento avvenga in uno dei seguenti casi:
 - tramite procedura ordinaria aperta;
 - previa pubblicazione **di indagine di mercato per almeno 15 giorni senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da**

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 7 di 23


invitare alla successiva procedura negoziata per i contratti affidati con procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e);

- in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonchè della qualità della prestazione resa.**

5. In ogni caso, l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente, tenendo conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.


ART. 6 DECISIONE DI CONTRARRE

1. I dirigenti competenti, prima dell'avvio delle procedure negoziate di cui all' art. 50 comma 1 lett. e) e delle procedure previste alla Parte IV del Codice adottano una determina, contenente la decisione a contrarre e in particolare:
 - l'interesse pubblico da soddisfare;
 - le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria;
 - la procedura di aggiudicazione ed i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
 - **il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione;**
 - tutti gli atti della procedura, quali a titolo esemplificativo, il bando, la lettera d'invito, il capitolato, lo schema di contratto e i documenti complementari;
 - l'individuazione del RUP, con le competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;
 - l'attestazione di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 8 di 23

A valle della scelta del fornitore secondo le procedure previste nel presente comma, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, il dirigente competente adotta la determina di aggiudicazione.

2. Per gli affidamenti diretti di cui all' art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. 36/2023, i dirigenti competenti adottano un'unica determinazione contenente:
- a) l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c) l'importo;
 - d) la procedura di selezione del contraente, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e) l'attestazione del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti o dell'eventuale deroga;
 - f) il nominativo del fornitore;
 - g) le condizioni contrattuali;
 - h) il nominativo del RUP, con le competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere, già in precedenza nominato;
 - i) l'attestazione di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
 - j) il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria;
 - k) l'attestazione degli avvenuti controlli dei requisiti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52 comma 1 del Codice;
 - l) l'avvenuto controllo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc online) e delle annotazioni riservate del casellario informatico Anac;
 - m) il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dell'art. 11 del Codice e all'allegato I.01 al Codice medesimo.**
3. Per le procedure negoziate senza bando, di cui all'art. 76 del Codice, i dirigenti competenti danno atto nella determinazione contenente la decisione di contrarre dell'istruttoria condotta per l'individuazione del contraente e della sussistenza delle


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 9 di 23

condizioni di legge per il ricorso a tali procedure, nel rispetto dei principi del Codice.

4. Per esigenze di speditezza del procedimento, si prescinde dall'adozione di determinazione per gli affidamenti di valore sino a 1.000 euro (IVA esclusa). In questi casi la Richiesta di acquisto, firmata dal dirigente competente, è considerata atto equivalente alla determinazione. Per tali acquisti, i Dirigenti competenti della Direzione Amministrativa e della Direzione generale si avvalgono per l'invio degli ordini ai fornitori del Servizio Acquisti e Patrimonio della Direzione amministrativa.
5. Nella decisione di contrarre i dirigenti, qualora l'acquisto rientri nei settori merceologici per cui sono disponibili i Criteri Ambientali Minimi approvati dal Ministero dell'ambiente, danno evidenza della conformità della procedura agli obblighi normativi vigenti in materia di appalti verdi di cui all'art. 57 del Codice, ovvero, nei settori di mercato per i quali non sono disponibili i suddetti Criteri Ambientali Minimi, danno atto ove possibile della coerenza del provvedimento di spesa con gli obiettivi fissati dalla Politica di consumo sostenibile e acquisti verdi adottata dall'ente.

ART. 7 ACQUISTI MEDIANTE SOGGETTI AGGREGATORI

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, Arpae si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014, e in particolare:
 - dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER ai sensi degli artt. 19 e 21 comma 2 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004;
 - di Consip spa, secondo quanto previsto dall'art. 26 della l. n. 488/1999 e successive modificazioni.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, i dirigenti competenti tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 512 e 513, della L. 208/2015, in merito all'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip s.p.a. e dell'Agenzia INTERCENT-ER attraverso il portale SATER, e alla necessità di autorizzazione da parte del Direttore generale, in caso di acquisti in deroga a tale


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 10 di 23

obbligo.

3. Arpae, in riferimento all'acquisto di beni e servizi per cui non esistono convenzioni quadro, può altresì demandare ai soggetti aggregatori di cui sopra le funzioni di stazione appaltante per le procedure di individuazione del contraente.
4. Sono Punti Ordinanti dell'Agenzia, autorizzati ad operare sulle piattaforme di e-procurement dell'Agenzia Intercent-ER e di Consip s.p.a:
 - il Direttore tecnico
 - i Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni
 - i Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale
 - i Coordinatori regionali delle Aree Autorizzazioni e Concessioni e delle Aree Prevenzione Ambientale
 - i Responsabili delle strutture tematiche
 - il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
 - il Responsabile del Laboratorio Multisito.
5. I suddetti dirigenti sono competenti per la firma degli ordini diretti di acquisto, la stipula delle Richieste di Offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o sul mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER), delle trattative dirette sul MEPA, degli Ordinativi di fornitura per convenzioni, dei contratti a seguito di appalti specifici relativi ad accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione delle centrali di committenza.

ART. 8 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER APPALTI DI VALORE PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici con procedure autonome, Arpae utilizza di norma la procedura aperta, previa pubblicazione di un bando, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Qualora ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzate le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 72 e seguenti del Codice.

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 11 di 23

2. Le procedure di selezione del contraente vengono svolte con modalità elettronica, avvalendosi della piattaforma telematica SATER messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER.


ART. 9 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per le procedure di scelta del contraente per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 140.000,00 euro, Arpae procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice anche senza consultazione di più operatori economici.
2. In tali casi Arpae procede all'affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi del Codice e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui al precedente articolo 5.
3. In caso di consultazione di più operatori economici gli stessi sono scelti, alternativamente, sulla base di:
 - informali indagini di mercato;
 - elenchi di operatori iscritti ai bandi del mercato elettronico della pubblica amministrazione o al bando del mercato elettronico gestito dall'Agenzia regionale Intercent-ER (Merer).

ART. 10 PROCEDURE NEGOZiate DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1. Per le procedure di scelta del contraente per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore pari o superiore a euro 140.000,00, Arpae procede mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati di regola sulla base di indagini di mercato mediante avviso di avvio secondo le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice.

Di tale avviso viene data pubblicità anche sul profilo di committente dell'Agenzia con il collegamento ipertestuale alla pagina della piattaforma certificata in cui è

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 12 di 23

pubblicato l'avviso riportante:


- l'oggetto
- il valore stimato dell'iniziativa;
- eventuali requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale richiesti ai fini della partecipazione;
- eventualmente il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura e il criterio di selezione degli stessi;
- il RUP;
- il criterio di aggiudicazione delle offerte;
- il termine entro il quale gli operatori interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse, stabilito in 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salvo la riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
- l'indicazione del mercato elettronico (MEPA o MERER) sul quale sarà espletata la procedura negoziata.

Sono fatte salve altre modalità di selezione degli operatori economici da invitare previste dal Codice.


ART. 11 BANDI E LETTERE D'INVITO

1. I bandi e le lettere d'invito delle procedure di scelta del contraente devono riportare:

- gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti;
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, l'importo massimo previsto (Iva esclusa) e gli oneri per la sicurezza;
- le eventuali garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo di validità delle offerte stesse;
- i termini per l'esecuzione della prestazione;

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 13 di 23


- il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice;
 - gli eventuali elementi di valutazione e la loro ponderazione, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto;
 - costo della manodopera e il Contratto Collettivo Nazionale e territoriale applicabile ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice.
2. Nella predisposizione dei documenti di gara i dirigenti competenti devono considerare, oltre ai costi immediati che si devono sostenere, anche quelli futuri avuto riguardo ad un orizzonte pluriennale ragionevole di utilizzo del bene o del servizio quali a titolo esemplificativo, servizi di manutenzione, materiali di consumo e parti di ricambio.
3. Per **tutte** le procedure **non espletate sul Mepa di Consip**, è richiesta ai concorrenti in fase di presentazione delle offerte, a pena di esclusione, la sottoscrizione del Patto d'integrità per i contratti pubblici, adottato dall'Agenzia.
4. Il termine minimo di ricezione delle offerte:
- per le procedure sopra soglia comunitaria è indicato all'art. 71 del Codice, ferma la possibilità di applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 - per le procedure negoziate sotto soglia comunitaria pari o superiori a 140.000,00 euro non inferiore, di norma a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito, fatto salvo un diverso termine in caso di urgenza e adeguato alla complessità dell'appalto;
 - per gli affidamenti diretti, di norma non inferiore a 5 giorni.
5. La firma degli atti di gara è di competenza dei dirigenti individuati nel regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia o soggetti dagli stessi delegati.
6. **In particolare, la firma dei bandi e delle lettere di invito per le procedure di valore superiore alla soglia dell'affidamento diretto per tutte le strutture dell'Agenzia è demandata al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio. Per la Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Servizi della Direzione amministrativa,**

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 14 di 23

Servizi e Aree della Direzione Generale, la firma dei bandi, avvisi e lettere d’invito per l’affidamento di beni e servizi di qualunque importo, è competenza del Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio.

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLI


1. Possono partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale stabiliti negli atti della procedura in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto. Tale possesso viene attestato dalle imprese in fase di partecipazione alle procedure come segue:
 - per affidamenti fino a 40.000,00 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - per affidamenti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro mediante DGUE.
2. Per le procedure di valore inferiore a 40.000 euro, di regola è effettuato esclusivamente il controllo del Casellario delle Imprese tenuto da ANAC e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), fatti salvi i controlli a campione di cui ai successivi paragrafi.
3. In ogni caso sono verificati i requisiti speciali ove richiesti e le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazioni a specifiche attività.
4. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti affidatari viene effettuato secondo la normativa vigente mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico presso la Banca dati nazionale dei Contratti pubblici di cui all’art. 23 del Codice.
5. **Periodicamente**, nel caso di cui al comma 2, relativamente alle autodichiarazioni rese dai soggetti aggiudicatari, Arpae ai sensi dell’art 52 del Codice, verifica le dichiarazioni mediante sorteggio di un campione di operatori economici.

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 15 di 23

6. Ai fini del comma 5, Arpae pubblica un avviso in cui comunica l'intenzione dell'Agenzia di procedere in seduta pubblica al sorteggio degli operatori economici per i quali procederà al controllo dei requisiti di ordine generale. Il numero degli operatori economici da sorteggiare è pari all'1% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro, perfezionati nell'anno precedente. Il procedimento del sorteggio è gestito dal Servizio Acquisti e Patrimonio. Il controllo dei requisiti è demandato agli staff amministrativi che hanno curato le procedure di affidamento agli operatori economici sorteggiati.
7. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta la revoca degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso le dichiarazioni, fermo l'obbligo di segnalazione alle competenti autorità.

ART. 13 DISCIPLINA CONTRATTUALE

1. Le condizioni relative all'esecuzione dei contratti per forniture e servizi sono di regola descritte in capitolati speciali o schemi di contratto contenenti i seguenti elementi:
- a) oggetto delle forniture o dei servizi;
 - b) specifiche tecniche relative alle caratteristiche richieste quali, ad esempio, i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale e le prescrizioni di sicurezza, ivi incluse, nei casi previsti per legge, il DUVRI;
 - c) modalità e tempi di pagamento;
 - d) termini e luogo della prestazione;
 - e) modalità di controllo e di verifica di conformità;
 - f) penalità applicabili per ritardi nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
 - g) il rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale", approvato dall'Agenzia;
 - h) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, quali a titolo esemplificativo, quelli di consegna e trasporto, installazione, garanzia, nonché quelli relativi agli oneri fiscali.


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 16 di 23

ART. 14 DUVRI

1. **Il RUP comunica al Servizio Prevenzione e Protezione i dati e le informazioni necessari ai fini dell'individuazione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza, ovvero il documento informativo della sicurezza o il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nei casi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.**
2. **Il documento informativo della sicurezza e il DUVRI sono redatti dal Servizio Prevenzione e Protezione sulla base delle informazioni ricevute. Il DUVRI contiene una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto.**
3. **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), munito di apposita delega del datore di lavoro, provvede alla sottoscrizione di tali documenti per conto della stazione appaltante.**

ART. 15 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Il controllo della documentazione amministrativa presentata dai fornitori è svolto dal RUP, con il supporto dello staff amministrativo di riferimento e del Servizio Acquisti e Patrimonio per le procedure aperte e per le procedure di competenza.
2. Il RUP dispone le esclusioni dalle gare all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione **e delle offerte.**
3. Le offerte sono valutate in base al criterio di aggiudicazione riportato negli atti di gara, in conformità ai principi di cui all'art. 108 del Codice.
4. Negli affidamenti diretti o qualora il criterio di aggiudicazione, nelle procedure aperte o nelle procedure negoziate, sia il minor prezzo, l'individuazione della migliore offerta è demandata al RUP. Qualora il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il dirigente competente all'assunzione degli atti, nomina decorso il termine di scadenza delle offerte, una

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 17 di 23

Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, di regola da tre membri, fino ad un massimo di cinque.


5. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP, in caso di affidamenti diretti e aggiudicazione al minor prezzo. Il RUP svolge altresì la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 16 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. I commissari sono nominati dal dirigente competente fra i dipendenti dell'Agenzia in possesso di adeguate competenze professionali nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
3. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti".
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari e il segretario devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione.

ART. 17 SEDUTE DI GARA E VERBALI

1. Per le procedure di gara, le sedute del RUP o della Commissione devono essere tenute in seduta pubblica telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
2. Nei casi di gare telematiche, la pubblicità delle operazioni è assicurata dalle registrazioni sulle piattaforme informatiche di e-procurement. Anche in questi casi sono redatti appositi verbali che riportano le operazioni effettuate dal RUP o dalla


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 18 di 23

Commissione giudicatrice.


3. Per gli affidamenti diretti, ove il RUP coincida con il dirigente competente all'adozione della decisione di contrarre, il riepilogo delle operazioni effettuate può essere direttamente contenuto nella determinazione di affidamento.

ART. 18 CONTRATTO E GARANZIE

1. I contratti sono conclusi con gli operatori economici individuati mediante le procedure di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione anticipata del contratto, per motivate ragioni, può avere inizio solo dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, salvo che Arpae disponga l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 17 comma 9 del Codice.
3. I contratti sono stipulati dal dirigente competente ai sensi del regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, **e pertanto sono soggetti competenti alla firma dei contratti:**
 - **il Direttore tecnico**
 - **i Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni**
 - **i Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale**
 - **i Coordinatori regionali delle Aree Autorizzazioni e Concessioni e delle Aree Prevenzione Ambientale**
 - **i Responsabili delle strutture tematiche**
 - **il Responsabile del Laboratorio Multisito.**
 - **il Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio:**
 - **per gli acquisti di competenza del Direttore Amministrativo, dei Responsabili dei Servizi della Direzione amministrativa, e dei Responsabili dei Servizi e delle Aree della Direzione Generale;**
 - **per gli acquisti di valore superiore alla soglia dell'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria per tutte le strutture dell'Agenzia.**

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 19 di 23

4. In caso di affidamenti diretti, i contratti non stipulati sul mercato elettronico sono conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata, e archiviati nel protocollo generale.
5. Per gli affidamenti di valore pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria, i fornitori sono tenuti a presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, salvo in casi debitamente motivati in cui Arpae eserciti la facoltà di non richiedere la garanzia medesima. Si applica in materia di garanzia provvisoria quanto previsto dall'art. 53 del Codice.
6. Per le procedure di valore pari o superiore alla soglia comunitaria i fornitori sono tenuti a presentare una garanzia provvisoria e una garanzia definitiva con le modalità indicate negli artt. 106 e 117 del Codice.
7. Alle garanzie **di cui al precedente comma 6** si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.
8. La durata del contratto può essere modificata per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando una opzione di proroga o rinnovo, con un termine di durata massimo e relativa valorizzazione.
9. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di un nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
10. I contratti possono essere modificati nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice. Tali modifiche sono autorizzate dal RUP e, **qualora comportino maggiori costi**, approvate dai dirigenti che hanno disposto gli originari affidamenti.
11. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 del d. lgs. 81/2008, al contratto deve essere allegato il DUVRI, aggiornato con le informazioni relative al soggetto


	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 20 di 23

aggiudicatario ed eventualmente integrato a seguito di confronto con il Datore di Lavoro aggiudicatario.

12. Qualora il contratto sia sottoscritto a seguito di adesione a convenzioni di centrali di committenza, il DUVRI predisposto dalle medesime relativamente alla valutazione dei rischi standard della prestazione viene integrato, prima dell'inizio dell'esecuzione, con riferimento ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto ed a seguito di confronto con il datore di lavoro aggiudicatario.
13. Qualora il contratto sia sottoscritto a seguito di procedura indetta per forniture di beni e servizi per tutta la rete di Arpae, al contratto deve essere allegato il DUVRI, riportante la valutazione ricognitiva dei rischi predisposta con le modalità di cui al precedente art. 14, eventualmente integrato a seguito di confronto con il Datore di Lavoro aggiudicatario.
14. Il RUP, avvalendosi del Servizio Prevenzione, Protezione e Servizi Tecnici, valuta la necessità di fornire ulteriori informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti interessati e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

ART. 19 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione, ove nominato.
2. Il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a) **Servizi di particolare importanza; sono considerati di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000,00 euro, nonchè indipendentemente dall'importo:**
 - **gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;**
 - **le prestazioni che richiedono l'apporto di più competenze professionali;**
 - **gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi, innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;**
 - **servizi che per ragioni concernenti l'organizzazione interna**

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 21 di 23

dell’Agenzia, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella che ha curato l’affidamento;

- **servizi elencati all’art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14 del Codice.**

b) Forniture di particolare importanza, ovvero prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonchè quelle aventi le medesime caratteristiche di cui alla lettera a).


3. I contratti sopra soglia comunitaria sono soggetti a verifica di conformità per certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali, con le modalità di cui all’art. 116 del Codice.
4. Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria i certificati di verifica di conformità sono sostituiti da certificati di regolare esecuzione rilasciati dal RUP. Per le acquisizioni di beni e servizi fino all’importo di 40.000 euro, e per le fatture periodiche di contratti di durata anche di valore superiore, la regolarità dell’esecuzione è attestata dalla firma cartacea o digitale apposta direttamente sulla fattura da parte del RUP.
5. La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto.

L’organo incaricato della verifica di conformità riceve dal RUP:

- Copia degli atti di gara;
- Copia del contratto;
- Documenti contabili;
- Risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
- Certificati delle eventuali prove effettuate.

ART. 20 PAGAMENTI


1. I pagamenti delle fatture relative a forniture e servizi, redatte secondo la normativa vigente, sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere dalla data di accertamento da parte del responsabile del procedimento della regolarità della prestazione eseguita.

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 22 di 23

2. Nei casi previsti dall'art. 125 comma 1, del Codice, può essere riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella misura del venti per cento, dell'importo del contratto. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al trenta per cento. Sono esclusi dall'anticipazione i contratti per prestazioni di forniture e di servizi ad esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
3. I pagamenti sono disposti dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sul Conto di Tesoreria, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per la gestione delle casse economali.
4. Annualmente sul profilo di committente di Arpae, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, sono pubblicati cumulativamente i resoconti della gestione finanziaria dei contratti, a cura del Servizio Acquisti e Patrimonio, mediante estrazione dall'applicativo Back Office contratti.

ART. 21 FORME DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. **Gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono assolti per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP), secondo modalità conformi all'Allegato II.7 del Codice.**
2. La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.
3. La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo

	REGOLAMENTO	R84101/ER
Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture		Revisione 5 del 8/5/2026 Pag. 23 di 23

inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti.

4. **Sul profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”, sono pubblicati tutti gli atti di gara, anche mediante collegamento alla piattaforma digitale certificata di approvvigionamento utilizzata per l’espletamento delle procedure. Degli adempimenti di trasparenza e della correttezza dei dati pubblicati sono responsabili i RUP delle rispettive procedure, supportati dal Servizio Acquisti e Patrimonio o dagli staff amministrativi che hanno seguito le rispettive procedure di affidamento.**
5. Il responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio è responsabile per Arpae dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), con l’obbligo di aggiornamento annuale dei dati identificativi dell’Agenzia, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28.10.2013.
6. Per quanto concerne la disciplina complessiva degli istituti di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda infine al PIAO che Arpae è tenuta ad adottare ed aggiornare con le modalità previste dalla L. 190/2012 e dalle linee guida e dalle disposizioni adottate in materia da ANAC.

ART. 22 CASSE ECONOMICI

1. Il regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economiche e la resa dei conti giudiziali disciplina la gestione delle casse economiche istituite presso le strutture territoriali e tematiche, il Servizio Acquisti e Patrimonio, il Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico e la Direzione tecnica.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, e in particolare a quelle del Codice e della normativa vigente di settore.